

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 48

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini, Vitri, Mancinelli, Nobili, Seri, Caporossi,
Mastrovincenzo, Mangialardi, Cesetti e Catena

presentata in data 26 marzo 2026

—————

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA FIGURA E DELLE OPERE
DI PADRE MATTEO RICCI COME TESTIMONIANZA ILLUSTRE DELLE MARCHE

—————

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove la figura e le opere di Padre Matteo Ricci come testimonianza illustre delle Marche.

Art. 2
(Interventi)

1. Per la finalità indicata nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene iniziative di carattere didattico, editoriale, congressuale, seminariale, culturale, artistico, volte alla divulgazione e all'approfondimento in Italia e all'estero della figura e delle opere del missionario cattolico Padre Matteo Ricci (Macerata 1552 – Pechino 1610), riconosciuto come uno dei precursori degli odierni rapporti tra il mondo occidentale e la Cina e l'Oriente, umanista, filosofo, matematico e cartografo;
- b) sostiene la rete di enti locali, istituzioni, atenei, associazioni ed enti privati senza scopi di lucro, impegnati nella promozione e nella valorizzazione di Padre Matteo Ricci.

Art. 3
(Comitato)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Regione Marche, o suo delegato;
- b) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Macerata, o suo delegato;
- d) da un rappresentante della Diocesi di Macerata;
- e) da un rappresentante dell'Università degli Studi di Macerata;
- f) da un esponente insigne esperto della vita e delle opere di Padre Matteo Ricci;
- g) da un funzionario regionale, che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000,00, da iscrivere nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione, per le rispettive annualità, degli stanziamenti iscritti nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2 l'autorizzazione di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028, relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), indicata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028) è conseguentemente ridotta per ciascuna annualità di euro 50.000,00.

4. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.